



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

N. 333-A/9807.F.6.1/9296-2011

Roma, 6 dicembre 2011

OGGETTO: flessibilità del congedo di maternità ex art. 20 del decreto legislativo n. 151/2001.

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PALAZZO CHIGI	<u>ROMA</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'ISPettorato di PUBBLICA SICUREZZA "PALAZZO VIMINALE"	<u>SEDE</u>
AL SIG. DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA REGIONE SICILIANA	<u>PALERMO</u>
AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA STRADALE	<u>LORO SEDI</u>



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AI SIGG. DIRIGENTI	DELLE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI	DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI	DEI COMPARTIMENTI DI POLIZIA POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI	DEI REPARTI MOBILI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI	DEI GABINETTI REGIONALI ED INTERREGIONALI DI POLIZIA SCIENTIFICA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI	DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRIGENTE	DEL CENTRO DI COORDINAMENTO PER I SERVIZI A CAVALLO	<u>LADISPOLI - ROMA</u>
AL SIG. DIRETTORE	DEL CENTRO NAUTICO E SOMMOZZATORI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LA SPEZIA</u>
AL SIG. DIRETTORE	DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>NAPOLI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI	DEI REPARTI PREVENZIONE CRIMINE	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI	DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI DI ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI	DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI E PATRIMONIALI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRIGENTI	DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. DIRETTORI	DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. DIRETTORE	DELLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI	<u>SENIGALLIA</u>



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI  
ED INTERREGIONALI V.E.C.A.

LORO SEDI

Come noto, l'art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001 ha introdotto un criterio di flessibilità al congedo di maternità, consentendo alle lavoratrici madri di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi all'evento, a condizione che, con idonea certificazione medica, venga attestato che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Il comma 2 del citato articolo, testualmente recita: *"il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministri della Sanità e per la Solidarietà Sociale, sentite le parti sociali, definisce con proprio decreto l'elenco dei lavori ai quali non si applicano le disposizioni del comma 1"*.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (oggi Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) - nelle more dell'emanazione del predetto decreto - aveva diramato la circolare n. 43/2000 (all. 1), in cui sono stati stabiliti i presupposti per l'immediata applicabilità dell'istituto in parola.

Per il personale della Polizia di Stato, con circolare n. 333-A/9807.F.6.2 del 6 agosto 2001 (illustrativa della legge 8 marzo 2000, n. 53) al capitolo *"Flessibilità dell'astensione obbligatoria"* veniva formulata la seguente direttiva: *"... ai fini dell'eventuale applicazione del predetto istituto - tenuto conto della peculiarità dell'attività svolta dal personale della Polizia di Stato - si ritiene indispensabile attendere l'emanazione del succitato decreto"*.

Nel corso del tempo, nell'attesa del preannunciato provvedimento, la specifica problematica è stata periodicamente sottoposta all'attenzione del Ministero del Lavoro che, tuttavia, allo stato attuale, non ha fornito ulteriori direttive.

Ciò premesso, considerato il lungo tempo trascorso dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 151/2001, tenuto altresì conto che a tutt'oggi non è stato ancora varato il decreto previsto dal comma 2 dell'art. 20 del predetto decreto legislativo, si



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ritiene opportuno uniformarsi alle direttive impartite dal Ministero del Lavoro con circolare n. 43/2000.

Pertanto, ferma restando la durata complessiva di cinque mesi del congedo di maternità, le lavoratrici gestanti appartenenti alla Polizia di Stato possono, a richiesta, astenersi dal lavoro a decorrere da un mese dalla data presunta del parto, prolungando, così, il periodo di congedo post-partum fino ai quattro mesi successivi alla nascita del bambino.

Si evidenzia che la ratio della norma in esame è quella di consentire alla dipendente, nel corso dell'ottavo mese di gravidanza, di prestare servizio per l'intero mese, ovvero per una frazione dello stesso, o anche per un solo giorno, fermo restando l'obbligo, per la medesima, di astenersi dal lavoro durante il nono mese di gravidanza.

Per esercitare l'opzione della flessibilità del congedo di maternità, la lavoratrice deve presentare apposita istanza, prima della scadenza del settimo mese di gravidanza (e cioè prima dell'inizio del normale periodo di congedo obbligatorio), corredata da idonea certificazione medica. Tale documentazione deve consistere nel certificato rilasciato dal medico ostetrico-ginecologo del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato attestante la data presunta del parto, nonché dal certificato rilasciato dal sanitario della Polizia di Stato, attestante l'assenza di rischi per la salute della gestante e del nascituro.

Si rammenta che l'istituto della flessibilità può essere esercitato esclusivamente qualora ricorrano i presupposti elencati nella direttiva allegata alla presente circolare che, di seguito, si riassumono:

- assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro al momento della richiesta;
- assenza di un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro da parte della competente Direzione Provinciale del Lavoro;
- venir meno delle cause che abbiano in precedenza portato ad un provvedimento di interdizione anticipata nelle prime fasi della gravidanza;



# Ministero dell'Interno

## DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall'ambiente di lavoro e/o dall'articolazione dell'orario di lavoro previsto;
- assenza di controindicazioni allo stato di gestazione riguardo alle modalità per il raggiungimento del posto di lavoro.

Si precisa, inoltre, che la flessibilità del periodo di congedo ante-partum, richiesta e già accordata ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 151/2001, può essere successivamente oggetto di totale o parziale rinuncia su espressa richiesta della lavoratrice o, implicitamente, per fatti sopravvenuti (ad es. di tipo morboso).

Da ultimo si evidenzia che restano confermate le specifiche disposizioni impartite nella circolare n. 333-A/9807.F.4 del 30 marzo 1999 recante "Assenze dal servizio del personale della Polizia di Stato - Decentramento delle competenze a provvedere".

Nel segnalare che la presente circolare è consultabile sul portale DoppiaVela, se ne raccomanda la scrupolosa osservanza.

Il Direttore Centrale  
Fidriolli

**CIRCOLARE N. 43/2000**

7 luglio 2000

PROT. 2416/00/Circ

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale  
Direzione Generale Rapporto di Lavoro

**OGGETTO:** Art. 12 legge 8 marzo 2000, n. 53,  
recante disposizioni in materia di flessibilità  
dell'astensione obbligatoria nel periodo di  
gestazione e puerperio della donna lavoratrice.

**ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE  
PUBBLICA Corso Vittorio Emanuele, 118  
00186 ROMA  
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI  
SOCIALI  
VIA VITTORIO VENETO, 56  
00187 ROMA**

**AL MINISTERO DELLA SANITA'  
GABINETTO  
Piazzale dell'Industria, 20  
00144 ROMA**

**AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA'  
DI TUTTE LE REGIONI E DELLE  
PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLAZNO  
LORO SEDI**

**ALLE DIREZIONI REGIONALI  
DEL LAVORO  
LORO SEDI**

**ALLE DIREZIONI PROVINCIALI  
DEL LAVORO  
LORO SEDI**

**ALL'INPS  
DIREZIONE GENERALE PROGETTO  
PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL  
REDDITO  
Via Ciro il Grande, 21  
00144 ROMA**

L'art. 12, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entrata in vigore il 28 marzo 2000, ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell'interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all'art. 4 - lett. a) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, posticipando un mese dell'astensione prima del parto al periodo successivo al parto.

L'articolo dispone, inoltre, al comma 2, che con successivo decreto interministeriale dovranno essere individuati i lavori per i quali è escluso l'esercizio della predetta facoltà.

Ciò premesso, questo Ministero, di intesa con il Ministero della sanità e con il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del consiglio dei ministri, ritiene che, nelle more dell'emanazione di detto decreto, il ricorso all'opzione di cui trattasi sia immediatamente esercitabile in presenza dei seguenti presupposti:

- a. assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro al momento della richiesta;
- b. assenza di un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro da parte della competente Direzione provinciale del lavoro - Servizio Ispezione del lavoro - ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1204/71;
- c. venir meno delle cause che abbiano in precedenza portato ad un provvedimento di interdizione anticipata nelle prime fasi di gravidanza;
- d. assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall'ambiente di lavoro e/o dall'articolazione dell'orario di lavoro previsto; nel caso venga rilevata una situazione pregiudizievole, alla lavoratrice non potrà comunque essere consentito, ai fini

- dell'esercizio dell'opzione, lo spostamento ad altre mansioni ovvero la modifica delle condizioni e dell'orario di lavoro;
- e. assenza di controindicazioni allo stato di gestazione riguardo alle modalità per il raggiungimento del posto di lavoro.

Le lavoratrici interessate, ai fini del rilascio della prevista certificazione sanitaria, dovranno fornire ogni utile informazione circa le sopradescritte condizioni, esibendo copia dell'eventuale provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro adottato dal Servizio ispezione del lavoro.

Va precisato che l'art. 12 della legge in oggetto non introduce una nuova specifica ipotesi di sorveglianza medica, ma intende tener conto delle situazioni lavorative per le quali la legislazione di salute e sicurezza sul lavoro già richiede una sorveglianza sanitaria.

Pertanto, solo ove ricorra tale ultima fattispecie, la lavoratrice gestante dovrà procurarsi la certificazione del medico competente attestante l'assenza di rischi per lo stato di gestazione in conformità al punto d).

La lavoratrice interessata all'opzione è tenuta a richiedere, comunque, la certificazione del medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato.

Nell'ipotesi dell'assenza dell'obbligo di sorveglianza sanitaria sul lavoro, il predetto medico specialista, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull'attività svolta, esprime altresì una valutazione circa la compatibilità delle mansioni e delle relative modalità di svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro.

La lavoratrice che intende avvalersi dell'opzione in discorso deve presentare apposita domanda al datore di lavoro e all'ente erogatore dell'indennità di maternità, corredata della o delle certificazioni sanitarie di cui sopra, acquisite nel corso del settimo mese di gravidanza.

Resta inteso che, ove sussista l'obbligo di sorveglianza sanitaria, l'opzione è esercitabile solo se entrambe le attestazioni mediche indicano l'assenza di controindicazioni per il lavoro da svolgere. Non appare superfluo evidenziare, infine, che per "medico specialista" la norma intende il medico ostetrico-ginecologo del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato. Per quanto attiene al "medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro", questi va identificato con quello nominato dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nei casi previsti dall'articolo 16 dello stesso decreto legislativo.

Quanto sopra si comunica per norma e conoscenza, anche al fine della più ampia divulgazione ai soggetti preposti all'applicazione della disposizione in argomento.

In particolare, si invitano le Direzioni regionali e provinciali del lavoro in indirizzo a provvedere alla diffusione della presente circolare sul territorio, informandone le associazioni sindacali.

**IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO  
(SEN. ORNELLA PILONI)**